

Bando per lo sviluppo dei sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili di trasporto pubblico locale in Regione Lombardia. (Dgr n.1934 del 6 giugno 2014).

DOMANDE E RISPOSTE

1. D: In caso di presentazione dell'istanza di contributo in forma di progetto integrato, è possibile stipulare l'Accordo previsto al punto 3 del bando, oltre che tra i vari Enti anche tra le aziende titolari dei servizi di Trasporto pubblico operanti sul territorio?

R: Come previsto al punto 3 del Bando, in caso di progetto integrato, gli Enti coinvolti sono tenuti a stipulare un accordo per la presentazione dell'istanza. Il Bando non esclude la possibilità che tale accordo sia esteso a ulteriori soggetti, tenendo comunque presente che il Capofila non può che essere uno dei beneficiari individuati dal medesimo punto 3.

2. D: E' possibile da parte della Provincia capofila di un progetto integrato erogare i contributi, assegnati da Regione Lombardia, direttamente alle aziende titolari dei servizi di TPL, evitando il trasferimento del finanziamento dalla Provincia ai Comuni non capoluogo regolatori di servizi di TPL e dai medesimi Comuni alle aziende?

R: Il Bando disciplina, ai fini dell'erogazione delle risorse, i rapporti intercorrenti tra Regione e il soggetto beneficiario del contributo. Pur non entrando nel merito del trasferimento delle risorse da parte del beneficiario alle aziende di TPL, si evidenzia l'opportunità che le erogazioni alle aziende siano effettuate dai soggetti titolari dei rispettivi affidamenti di servizi di TPL, nel rispetto anche della disciplina dettata dal Regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007.

3. D: La gara per l'acquisto dei sistemi di bigliettazione elettronica, quali beni essenziali per l'esercizio del trasporto pubblico locale, può essere gestita direttamente dalle aziende di TPL, come già avviene per l'acquisto degli autobus?

R: Il bando prevede che l'acquisto del sistema possa essere effettuato sia da parte degli Enti beneficiari, di cui al paragrafo 3, comma 1, sia da Comuni non capoluogo regolatori di servizi di TPL, sia da Aziende titolari di servizi di TPL affidati dalle Agenzie, dalle Province, dai Comuni capoluogo o non capoluogo regolatori di servizi di TPL. Conseguentemente il soggetto che intende procedere all'acquisto, corrisponde al soggetto nel cui bilancio comparirà la titolarità del bene e che, quindi, procede allo svolgimento delle procedure di acquisizione secondo le normative vigenti.

4. D: Si chiede a Codesta Spettabile Amministrazione di voler chiarire che, nella ipotesi in cui il concorso al finanziamento degli interventi sia assicurato dalle Aziende affidatarie dei servizi, queste ultime acquisiscono pro quota la proprietà degli asset che compongono il Sistema.

R: Il Bando non esclude che la proprietà dei sistemi di bigliettazione elettronica rimanga in capo alle aziende nel caso in cui tali soggetti provvedano direttamente all'acquisto dei beni, come previsto al punto 4, comma 1, del Bando medesimo, che recita:

“I contributi sono destinati al cofinanziamento di sistemi di bigliettazione acquistati direttamente dagli Enti, di cui al paragrafo 3, comma 1, oppure da Comuni non capoluogo regolatori di servizi di TPL, o da Aziende titolari di servizi di TPL affidati dalle Agenzie, dalle Province, dai Comuni capoluogo o non capoluogo regolatori di servizi di TPL.”

Fermo resta il fatto che il Bando, coerentemente con l'art. 23, comma 2, della legge regionale 6/2012, qualifica i sistemi di bigliettazione elettronica quali beni essenziali per l'esercizio del trasporto pubblico locale.

5. D: A motivo della prossima scadenza (31-12-2014) delle proroghe di contratti di servizio e concessioni e delle prossime gare, che si incroceranno con l'attuazione progressiva del sistema SBE, è necessario che le Aziende -attualmente affidatarie dei servizi, ma ovviamente non certe di rimanerle all'esito delle prossime gare- siano in grado di valutare, prima di impegnarsi a concorrere al finanziamento del sistema SBE, le modalità di eventuale cessione al subentrante dei componenti del sistema nel frattempo 'acquistati' o comunque finanziati.

Compresi i criteri di ammortamento e cessione degli stessi componenti, per la parte di cofinanziamento non coperta da contribuzione regionale, poiché questi sono, come noto, qualificati fra i 'beni essenziali' dall'art. 23, c. 2 della l.r. n. 6/2012 (come modificata dalla l.r. n.18/2013).

I criteri dovranno essere conformi anche all'art. 4, commi da 29 a 35, del DL 138/2011 (convertito in l. 148/2011), richiamato dall'art. 23, comma 1 della citata l.r. 6/2012, e necessariamente omogenei e uguali per tutti, ma allo stato essi sono ignoti in quanto non determinati nel bando.

R: Quanto ai criteri di ammortamento e cessione dei componenti del sistema di bigliettazione elettronica, si richiamano i principi contabili attualmente in vigore e la

legge regionale 6/2012, art. 23, in relazione alle competenze attribuite alle Agenzie per il TPL nell'espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi, garantendo condizioni e criteri di equità e un trattamento non discriminatorio degli operatori per l'accesso al mercato.

- 6. D: Si richiedono chiarimenti sulla possibilità di rideterminare i termini per la presentazione delle domande e di realizzazione e collaudo del Sistema visti i tempi oggettivamente ristretti per la realizzazione del Sistema.**

R: In merito alle scadenze previste, necessariamente coerenti con le previsioni del bilancio regionale, si evidenzia che il Bando prevede la possibilità di richiedere proroghe legate a cause indipendenti dalla volontà dei soggetti beneficiari dei contributi, tra le quali l'insorgere di eventuali contenziosi in sede di gara per l'affidamento della fornitura.

- 7. D: La domanda deve essere predisposta secondo un modello predefinito? in caso negativo quali contenuti minimi deve contenere?**

R: Non è stato predisposto un modello predefinito di domanda, da sottoscrivere digitalmente da parte del responsabile del procedimento. La richiesta dovrà tuttavia contenere almeno l'indicazione degli Enti che presentano il progetto e l'entità del contributo richiesto. Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista dal Bando con particolare riferimento al paragrafo 8.

- 8. D: Secondo quanto richiesto al punto a. per relazione generale di illustrazione dell'intervento si intende una relazione sintetica e descrittiva del progetto? Ci sono elementi essenziali che devono essere descritti in quest'ultima?**

R: Tra gli elaborati, la relazione generale di illustrazione dell'intervento conterrà gli elementi atti a definire il contesto nel quale si inserisce l'intervento e a descrivere il progetto nella sua completezza, illustrandone tecnicamente e analiticamente i contenuti, anche ai fini della valutazione di ammissibilità al finanziamento.

- 9. D: Secondo quanto richiesto al punto b. è sufficiente la determina dirigenziale come atto di approvazione del soggetto richiedente?**

R: Per quanto riguarda l'approvazione da parte del/i soggetto/i richiedente/i, si rimanda agli Enti interessati, sulla base dei rispettivi ordinamenti, la valutazione

dell'atto amministrativo, anche dirigenziale, da adottarsi.

10. D: Con riferimento al “Bando per lo sviluppo dei sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili di trasporto pubblico locale in Regione Lombardia” si chiede, nel caso di presentazione di progetti integrati, di specificare che cosa si intenda, in riferimento al paragrafo 8.2.e del bando stesso, per “Accordo tra gli Enti per presentazione del progetto integrato e designazione del soggetto capofila”; nello specifico si chiederebbe di specificare la tipologia di accordo richiesta ed i soggetti titolati alla sottoscrizione dello stesso.

R: In caso di presentazione di progetti integrati, l'accordo previsto al paragrafo 8.2 lett. e) del Bando deve rispondere a quanto previsto dall'art. 15 della l. 241/1990. Le modalità individuate possono essere ricondotte alle tipologie di accordo assunte tra pubbliche amministrazioni.

Il soggetto capofila può essere designato in uno dei soggetti partecipanti all'accordo medesimo su libera determinazione degli stessi.

I soggetti titolati alla sottoscrizione dell'accordo possono essere riferiti ai medesimi soggetti che avrebbero proceduto alla presentazione del progetto in assenza di apposito accordo.